

OGGETTO

RIFORMA DEL TERZO SETTORE OPERATIVITA' DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

AGGIORNAMENTO

15 NOVEMBRE 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 3.7.2017 n 117 "Codice del Terzo settore"
DM del 15.09.2020 n. 106
DM del 26.10.2021 n. 561
Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021

ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE**

DIRITTO D'IMPRESA

TERZO SETTORE

CODICE TERZO SETTORE -RUNTS

CODICE CLASSIFICAZIONE

30

304

000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 58/2016 - RIFORMA DEL TERZO SETTORE
CIRCOLARE N. 56/2017 - IMPRESA SOCIALE (RIFORMA DELLA DISCIPLINA)
CIRCOLARE N. 58/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 3.7.2017 N. 117)
CIRCOLARE N. 58/2018 - CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 3.7.2017 N. 117) AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI CIVILISTICHE E FISCALI (D.Lgs. 3.8.2018 n. 105)
CIRCOLARE N. 99/2020. - IL BILANCIO SOCIALE NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Tendenzialmente, per far parte del Terzo settore e applicare la relativa disciplina, un ente deve necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 117/2017. Tale Registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero del Lavoro, con il DM 15.9.2020 n. 106, ha istituito il RUNTS. Il successivo DM 26.10.2021 n. 561 ha fissato l'operatività dello stesso a decorrere dal 23.11.2021.

Dal 23 novembre 2021 inizierà il processo di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali e provinciali, previsto dall'art. 54 del CTS, secondo le modalità previste dal Decreto RUNTS. Dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri.

Dal 24 novembre 2021 gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) potranno presentare agli uffici competenti del RUNTS l'istanza per l'iscrizione.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti della nuova disciplina del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tenendo conto delle disposizioni integrative e correttive.

STRUTTURA DEL RUNTS E CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ

Il RUNTS è stato istituito dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore (CTS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne ha previsto la gestione operativa su base territoriale e con modalità telematiche. Esso si compone di sette sezioni:

- a. Organizzazioni di volontariato;
- b. Associazioni di promozione sociale;
- c. Enti filantropici;
- d. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e. Reti associative;
- f. Società di mutuo soccorso;
- g. Altri enti del Terzo settore.

In questa sezione possono iscriversi gli ETS che non presentano i requisiti per una delle categorie indicate nelle lettere precedenti. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Con la pubblicazione del D.M. Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021 viene finalmente sancito dal prossimo 23 novembre 2021 l'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la cui istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è prevista dall'articolo 45, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si tratta a tutti gli effetti di una "prima fase" nella quale, in ossequio alle previsioni contenute nel successivo articolo 54 del Codice del Terzo settore, viene in primo luogo definito il processo di trasmigrazione dei registri esistenti per quanto riguarda le sole:

- ❑ Organizzazioni di volontariato (ODV);
- ❑ Associazioni di promozione sociale (APS);

Esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Inoltre, al sesto comma dell'unico articolo del nuovo D.M. 561/2021 viene stabilito che a partire dal 24 novembre 2021 potrà essere effettuata la presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1 del Regolamento introdotto con D.M. 106/2020 (Regolamento di funzionamento del RUNTS) da parte dei soggetti diversi dai precedenti che vorranno acquisire la nuova qualifica di ETS (Ente del Terzo settore).

Relativamente agli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus, invece, il comma 7 unico articolo del recente decreto rinvia ad una separata comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti previsti dall'articolo 34, commi 1 e 2, D.M. 106/2020, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus. Si tenga poi presente che ai sensi del comma 3 del successivo articolo 38 del regolamento, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.

Pertanto, per far parte del Terzo settore e applicare la relativa disciplina, un ente deve necessariamente iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tale registro, pubblico e accessibile telematicamente, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e articolato territorialmente presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Per le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) sono previste particolari procedure di iscrizione che si attuano mediante l'automatico trasferimento dei dati dai registri di settore previgenti al RUNTS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Dal 23.11.2021 avranno inizio tali procedure di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri di settore al giorno precedente (22.11.2021). Il trasferimento dei dati e dei documenti si dovrà concludere entro il 21.02.2022.

VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO

Entro 180 giorni dalla scadenza del suddetto termine (ossia entro il 20.08.2022), ciascun ufficio del RUNTS verificherà i presupposti di iscrizione.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda:

- Positivamente, l'ufficio disporrà l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente;
- Negativamente per la presenza di motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio ne darà comunicazione all'ente, assegnandoli, rispettivamente, 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione nei successivi 60 giorni.

In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l'operatività del silenzio assenso all'iscrizione.

ABROGAZIONE DEI REGISTRI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI

A decorrere dalla data di operatività del RUNTS sono abrogati i registri di settore per ODV e APS (art. 102, comma 1, lettera A, del D.Lgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi esclusivamente per procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021.

ONLUS

Per gli enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS il provvedimento di iscrizione al RUNTS richiede a comunicazione preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021.

Solo successivamente, ciascun ente avrà tempo fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione Europea, in merito all'applicazione della disciplina fiscale riservata agli enti del Terzo settore, per inviare all'ufficio RUNTS territorialmente competente la domanda di iscrizione indicando la sezione in cui l'ente intende essere inserito.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2021

PAGINA

4/6

Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle Entrate effettuerà la predetta comunicazione saranno oggetto di successivo provvedimento, allo stato non ancora pubblicato.

VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio procederà all'iscrizione, oppure segnalerà eventuali documenti mancanti, motivi ostativi all'iscrizione, oppure proporrà l'iscrizione in una sezione diversa del RUNTS in cui l'ente possieda i requisiti.

Trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura detta con riferimento ad ODV e APS.

EFFICACIA RESIDUA DELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

Le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS cessano alla data del 22.11.2021; successivamente, detta Anagrafe resterà operativa limitatamente ai procedimenti di iscrizione e cancellazione in corso a tale data.

La soppressione definitiva dell'Anagrafe delle ONLUS (unitamente all'intera disciplina delle ONLUS) avverrà dal periodo d'imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione Europea.

ALTRI ENTI

Per gli enti diversi da ODV, APS e ONLUS, le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS potranno essere presentate dal 24.11.2021 in via telematica.

Fanno eccezione, inoltre, gli enti con qualifica di impresa sociale e le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni per i quali l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nella corrispondente sezione del RUNTS.

ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA CHE NON INTENDONO OTTENERLA

Gli enti privi di personalità giuridica e che non intendono ottenerla presentano autonomamente la domanda di iscrizione all'ufficio regionale o provinciale del RUNTS in cui l'ente ha la sede legale, tramite il proprio rappresentante legale.

VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO

L'ufficio competente:

- Verificherà la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
- In base all'esito del controllo, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, potrà iscrivere l'ente o invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione (assegnando un termine non superiore a 30 giorni);
- Ricevere la documentazione completa o rettificata, oppure l'ulteriore documentazione richiesta, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il riesame da parte dell'ufficio, che si conclude con l'accoglimento o la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2021

PAGINA

5/6

ENTI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA O CHE INTENDONO ACQUISIRLA

Gli enti dotati di personalità giuridica o che, essendone privi, intendono acquisirla presentano la domanda di iscrizione tramite il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o il verbale dell'organo competente contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS.

VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIO

Con l'intervento del notaio, l'ufficio si limita a verificare la regolarità formale delle domande procedendo all'iscrizione, potendo invitare il notaio a completare o rettificare la domanda e la documentazione allegata entro 60 giorni dalla domanda.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Di seguito sono riepilogati i termini di attivazione delle procedure di iscrizione e l'eventuale obbligo di presentazione della domanda agli uffici del RUNTS.

Enti	Attivazione procedure di iscrizione	Presentazione della domanda
APS e ODV	Dal 23.11.2021	No, trasferimento automatico dei dati entro il 21.02.2022
ONLUS	Termine non ancora definito	Si, entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione comunitaria
ALTRI ENTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA	Dal 21.11.2021	Si, autonomamente tramite il legale rappresentante
ALTRI ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA	Dal 24.11.2021	Si, tramite il notaio
IMPRESE SOCIALI	Attiva	No, sufficiente l'iscrizione al Registro delle imprese
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI GRANDI DIMENSIONI	Attiva	No, sufficiente l'iscrizione al Registro delle imprese

PROFILI FISCALI

La disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore sarà applicabile, in base all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il RUNTS, verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea. In sostanza, fatta eccezione per limitate disposizioni già efficaci (es. imposta su successioni e donazioni,

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 74/2021

PAGINA

6/6

imposta di registro, detrazioni fiscali), la parte relativa alle imposte dirette e ai regimi forfetari per ETS, ODV e APS è a tutt'oggi ancora sospesa.

Ne consegue che, fino al periodo d'imposta successivo alla citata autorizzazione comunitaria, continua ad applicarsi l'attuale disciplina dettata dal TUIR per gli enti non lucrativi, siano essi in forma associativa o di fondazione.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI